



COMUNE DI
BORGO A
MOZZANO

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEL
COMMERCIO SU AREA
PUBBLICA**

**COMUNE DI BORGO A
MOZZANO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. DEL

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI OGGETTO E DEFINIZIONI	
Art. 1 Ambito di applicazione	3
Art. 2 Definizioni.	3
Art. 3 Disposizioni generali di accesso all'attività ricognitive di disposizioni normative	4
Art.4 Disposizioni particolari per il subingresso e cessazione in attività di commercio su area pubblica	5
Art.5 – Disposizioni sulla somministrazione su area pubblica	5
Art. 6 Esercizio dell'attività in assenza del titolare	5
TITOLO II ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE	
Art. 7 – Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante	5
Art. 8 –Esercizio dell'attività in forma itinerante	6
Art. 9 – Condizioni e orari per l'esercizio dell'attività in forma itinerante	6
TITOLO III ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO	
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI PER TUTTE LE TIPOLOGIE MERCATALI	
Art. 10 – Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio	6
Art. 11 – Piano comunale	7
Art.12 – Disposizioni generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica su posteggio	7
Art.13 – Circolazione e sosta nelle aree delle tipologie mercatali	8
Art. 14 Durata delle concessioni	8
Art. 15 Posteggi riservati ai portatori di handicap	8
Art. 16 – Concessioni temporanee	8
Art. 17– Obblighi dei titolari di concessioni pluriennali	9
CAPO II MERCATI E FIERE	
Art. 18 – Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere	9
Art. 19 Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi nei mercati e nelle fiere esistenti	9
Art. 20 Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione	10
Art. 21 –Istituzione di nuovi mercati o fiere in forma sperimentale	10
Art. 22 – Spostamenti dei concessionari per miglioria	10
Art. 23– Scambio consensuale di posteggio	11
Art. 24 – Revoca di posteggio	11
Art. 25– Trasferimento e modifica del mercato e della fiera con riassegnazione dei posteggi	11
Art.26– Assegnazione posteggi liberi	11
Art.27– Disciplina delle operazioni di registrazione, spunta e relativa assegnazione temporanea nell'ambito dei mercati e fiere	12
Art. 28 – Festività e variazioni del giorni di esercizio del mercato	13
Art. 29 – Disposizioni sui mercati straordinari	13
CAPO III POSTEGGI FUORI MERCATO	
Art. 30– Disposizioni generali	13
CAPO IV FIERE PROMOZIONALI E FIERE ANTIQUARIE	
Art. 31 – Disposizioni sulle fiere promozionali	13
Art.32 Assegnazione dei posteggi agli operatori non abilitati al commercio su aree pubbliche	14
Art. 33 Affidamento in gestione	14
Art. 34 – Rinvio alle altre disposizioni	15
Art. 35 Disposizioni sulle fiere antiquarie	15
CAPO V– MANIFESTAZIONI A CARATTERE STRAORDINARIO	
Art. 36 – Disposizioni sulle manifestazioni straordinarie su area pubblica	15
CAPO VI –MERCATINO DI ARTICOLI DI HOBBISTICA E OPERE DEL PROPRIO INGEGNO	
Art. 37 – Disposizioni generali	16
Art. 38 - Soggetti ammessi a partecipare	16
Art. 39 – Organizzazione e gestione	16
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 40 –Disposizioni transitorie e finali	17
Art. 41 – Sanzioni	17

TITOLO I NORME GENERALI OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione e secondo i principi:
 - della Legge regionale Toscana 7 febbraio 2005, n. 28, di seguito definita “Legge”;
 - del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di seguito definito “Decreto”;
 - dell’Intesa della Conferenza Unificata Stato Regione del 5 luglio 2012 e del conseguente Accordo del 16 luglio 2015 sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche - di seguito definita “Intesa” -
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, l’esercizio dell’attività di vendita su area pubblica esercitata da operatori hobbisti non professionali e l’esercizio della stessa attività da parte di chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo.
3. Il presente regolamento viene approvato o modificato dal consiglio comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale ai sensi dell’art. 40, comma 5 della Legge.
4. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell’entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia. Per tutto quanto non espressamente previsto nel regolamento si rimanda alle relative disposizioni normative vigenti.

Art. 2 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento sono riportate le definizioni di Legge integrate con specificazioni funzionali alla disciplina delle varie fattispecie. Ai fini della disciplina del commercio su area pubblica si intendono:

- a) **per commercio su aree pubbliche:** le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
- b) **per aree pubbliche:** le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) **per mercato:** l’area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale di cui all’articolo 40 della Legge, per l'offerta di merci al dettaglio e per la eventuale somministrazione di alimenti e bevande;
- d) **per mercato straordinario:** l’edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
- e) **per mercato o fiera sperimentale:** l’istituzione *ex novo* di una nuova area con assegnazione *ex novo* di posteggi per una durata di esercizio fino a 3 anni al fine di verificare l’opportunità di procedere all’istituzionalizzazione della manifestazione commerciale nel piano.
- f) **per posteggio:** le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale, all’interno o all’esterno delle aree mercatali;
- g) **per fiera:** la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- h) **per fiera promozionale:** la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori abilitati all’esercizio del commercio su aree pubbliche e le altre categorie imprenditoriali (imprese individuali e società) iscritte nel registro delle imprese;
- i) **per manifestazione commerciale a carattere straordinario:** la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio e/o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive. A tali manifestazioni possono partecipare gli operatori abilitati all’esercizio del commercio su aree pubbliche e le altre categorie imprenditoriali (imprese individuali e società) iscritte nel registro delle imprese
- j) **per autorizzazione e contestuale concessione pluriennale di posteggio,** l’atto rilasciato dal SUAP (Sportello unico attività produttive) competente per il territorio in cui ha sede il posteggio, che consente l’utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o nella fiera;

- k) **per abilitazione all'esercizio itinerante**, la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) al SUAP competente per il territorio nel quale s'intende avviare l'attività;
- l) **per presenze nel mercato, nella fiera o fuori mercato**: il numero delle volte che l'operatore si è presentato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
- m) **per mercatino degli hobbisti**: l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, anche all'interno di mercati, fiere, altre manifestazioni commerciali e sagre o feste locali, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata alla vendita, permuta o esposizione di oggettistica di modico valore, di piccole realizzazioni artigianali e di opere frutto del proprio ingegno espressione della fantasia e della creatività di chi li realizza ma non annoverabili tra le "opere d'arte" propriamente dette, esercitata in modo saltuario e occasionale da operatori non professionali e non in possesso di abilitazione al commercio su area pubblica;
- n) **per hobbisti**: i venditori della merce tipica di cui ai mercatini degli hobbisti non esercenti il commercio o altra attività produttiva ai quali pertanto non sono richiesti, per occasionalità di esercizio e valore di ricavi annui, il requisito dell'esercizio professionale dell'attività e gli adempimenti connessi previsti dalla vigente normativa fiscale e previdenziale.
- o) **per spunta**: l'operazione con la quale, prima dell'orario di vendita, vengono assegnati giornalmente i posteggi occasionalmente liberi nel mercato, nella fiera e fuori mercato;
- p) **per spuntista**: operatore in possesso di abilitazione al commercio su aree pubbliche che concorre ad occupare, occasionalmente, un posteggio non occupato dal concessionario o non ancora assegnato;
- q) **per miglioria**: la possibilità per un operatore già in possesso di concessione per l'esercizio dell'attività commerciale su un posteggio di un mercato o di una fiera, di scegliere un altro posteggio non assegnato, previa pubblicazione da parte dell'Amministrazione di apposito bando dedicato;
- r) **per scambio**: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato di scambiarsi il posteggio;
- s) **per settore merceologico**: la tipologia di prodotto messo in vendita dall'operatore limitatamente alla discriminante fra alimentare e non alimentare;
- t) **per specializzazione merceologica**: all'interno del settore merceologico, la particolare tipologia di merce abbinata ad un singolo posteggio al fine di garantire, nell'ambito di mercati, fiere e le altre manifestazioni, un'adeguata ampiezza di assortimento;
- u) **per attività stagionali**, le attività che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
- v) **per tipologia mercatale**: i mercati, le fiere, le fiere promozionali ed ogni altra forma di manifestazione commerciale su area pubblica, ivi compresi i posteggi fuori mercato.
- w) **per mercato agricolo**: il mercato agricolo disciplinato dal DM 20/11/2007.
- x) **per fiera specializzata nel settore dell'antiquariato**: la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale. A tali manifestazioni partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e partecipano anche gli imprenditori individuali e le società iscritti nel registro delle imprese che svolgono commercio al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca

Art. 3 – Disposizioni generali di accesso all'attività ricognitive di disposizioni normative

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito nelle forme e con i requisiti previsti dalla Legge e dal Decreto. Eventuali variazioni delle disposizioni normative rendono il presente regolamento applicabile per quanto compatibilmente. In particolare:

- a) possono esercitare l'attività professionale di commercio al dettaglio su area pubblica le persone fisiche, le società di persone, le società di capitali e altri organismi collettivi compatibili con l'esercizio dell'attività economica commerciale;
- b) l'esercizio dell'attività è consentito solo a chi sia in possesso dei requisiti morali e, nel caso di vendita del settore alimentare o somministrazione, di quelli professionali, ai sensi dell'art. 71 del Decreto. I requisiti morali devono essere posseduti dai soggetti individuati all'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011, sostitutivo delle disposizioni dell'abrogato DPR n. 252/1998, ai sensi dell'art. 116 dello stesso d.lgs. n. 159/2011 e dall'eventuale persona preposta avente i requisiti professionali.
- c) Il servizio competente per i titoli abilitativi è lo Sportello Unico Attività Produttive che agisce ai sensi del DPR n. 160/2010;
- d) I titoli abilitativi sono:
- 1) la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, senza asseverazione da parte di tecnico abilitato, ai fini dello svolgimento dell'attività in forma itinerante;

- 2) l'autorizzazione rilasciata contestualmente alla concessione per l'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività su posteggio in modo esclusivo, abilitante anche allo svolgimento dell'attività itinerante, alla partecipazione a qualsivoglia tipologia mercatale per la quale è richiesta un'abilitazione commerciale e all'esercizio dell'attività nei posteggi rimasti liberi nel mercato e fuori mercato tramite spunta;
- 3) la comunicazione di subingresso
- 4) l'Atto di aggiornamento dell'Autorizzazione al giusto conto dell'impresa subentrata .
- e) il titolo abilitativo equivalente conseguito in regione diversa dalla Toscana o in altro paese dell'UE è valido ai fini dell'applicazione del presente regolamento e sufficiente per l'esercizio dell'attività.
- g) l'esercizio dell'attività itinerante e dell'attività su posteggio è consentito con le modalità e nei limiti di cui alle disposizioni successive

Art. 4 – Disposizioni particolari per il subingresso e cessazione in attività di commercio su area pubblica

1. Il trasferimento in gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo aziendale, da comunicare al SUAP nei termini previsti dalla Legge, comporta il trasferimento dei relativi titoli abilitativi amministrativi al subentrante. Se il subentrante non è in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del Decreto, i titoli abilitativi, ai sensi dell'art. 108 della Legge, decadono, fatto salvo quanto previsto dalla Legge per il subingresso *mortis causa*.
2. Il subentrante nel titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
3. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato è possibile solo a favore di altro soggetto portatore di handicap di cui alla legge n. 104/1992 o imprenditore agricolo.
5. A fronte di una comunicazione di subingresso, non deve essere presentata comunicazione di cessazione da parte del dante causa. La comunicazione di cessazione di cui all'art. 79 della Legge è dovuta invece: da parte dell'operatore che cessa definitivamente l'attività senza trasferirla ad altri da parte dell'affittuario
6. Il subingresso nella concessione di posteggio riservata ad un imprenditore agricolo professionale è possibile solo in caso di trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda agricola.

Art.5 – Disposizioni sulla somministrazione su area pubblica

1. Ai sensi dell'art. 36 della Legge, l'abilitazione al commercio al dettaglio su area pubblica di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti da parte dell'avventore, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria. A tal fine l'esercente può usare attrezzatura a perdere come bicchieri, piatti, involucri e simili, conseguentemente dovrà fornire i mezzi di raccolta dei rifiuti.
2. Ai sensi dell'art. 71 del Decreto, i requisiti professionali per la vendita di alimenti sono validi anche per l'esercizio della somministrazione assistita e non assistita.
3. La somministrazione assistita è consentita solo nei posteggi dati in concessione, solo se specificatamente indicato nella relativa concessione, così come previsto nella scheda di ogni tipologia mercatale in allegato al presente regolamento.
4. In ogni caso, sia per quello che riguarda la somministrazione assistita che non assistita, è fatto divieto al concessionario di occupare con qualsiasi attrezzatura area pubblica o privata in eccedenza a quella concessionata né modificare la geometria della stessa.
5. L'esercente itinerante che effettua la vendita alimenti con il consumo immediato, in ogni caso non può porre a terra attrezzatura come tavoli, sedie, sgabelli e simili.

Art. 6 Esercizio dell'attività in assenza del titolare

1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito a dipendenti e collaboratori.
2. Il rapporto con l'impresa del titolare del titolo abilitativo deve risultare da apposita dichiarazione redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da esibire su richiesta dei soggetti incaricati dal comune per l'attività di vigilanza e controllo.

TITOLO II ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE

Art. 7 – Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a previa segnalazione certificata di inizio attività presentata al Comune nel quale il soggetto, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
2. La segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1 abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o

svago; alla partecipazione alle fiere nonché all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato.

Art. 8 –Esercizio dell'attività in forma itinerante

1. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo qualificato come veicolo dal Codice della Strada, purché adibito sia al trasporto che all'esposizione della merce che non deve essere pertanto posta a contatto con il terreno né esposta su banchi collocati a terra.

3. L'attività in forma esclusivamente itinerante deve svolgersi unicamente nelle aree consentite dal presente regolamento ed in modo tale da differenziarsi da quella esercitata su posteggio in quanto non soggetta al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico. A tal fine:

a) le soste per l'esercizio dell'attività da parte dell'operatore itinerante, incluso l'imprenditore agricolo abilitato ai sensi del d.lgs. n. 228/2001, devono essere limitate al tempo necessario per effettuare le operazioni di vendita; la sosta non può comunque superare le 3 ore.

b) terminata la vendita o comunque allo scadere del tempo di sosta, l'operatore è obbligato a spostarsi e non può tornare nell'area afferente al punto dove è già avvenuta una sosta, anche per un tempo minimo, se non decorse almeno 2 ore dalla fine della precedente sosta.

L'esercizio dell'attività svolta in difformità ai criteri di cui alle lettere precedenti sarà considerata attività su posteggio svolta in assenza di concessione e sanzionata di conseguenza.

6. Resta fermo a carico dell'operatore che vende alimenti quanto previsto dalla vigente normativa igienico sanitaria .

Art. 9 – Condizioni e orari per l'esercizio dell'attività in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività è libero da vincoli eccetto, per quanto di competenza dell'Amministrazione comunale, quelli connessi alla salute umana, all'ambiente in generale, all'ambiente urbano e alla tutela dei beni culturali e non è comunque ammesso nelle aree indicate nelle schede/tavole in allegato al presente regolamento.

2. Ai sensi del comma 1, l'esercizio dell'attività può altresì essere sottoposto a regolamentazione degli orari tramite apposita ordinanza sindacale ai sensi del d.lgs. n. 267/2000. In ogni caso l'esercizio dell'attività non è consentito dalle ore 22.00 alle ore 07.00.

3. L'attività in forma esclusivamente itinerante deve svolgersi in conformità con le disposizioni del codice della strada, che disciplinano la sosta e la circolazione, e con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti.

4. Con determinazione del Responsabile SUAP assunta in concerto con la Polizia Locale e con gli altri uffici comunali coinvolti, per motivi di valorizzazione turistica, progetti socialmente utili, rivitalizzazione urbana, possono essere individuate deroghe temporanee ai divieti di vendita in forma itinerante nelle zone di cui ai commi precedenti definendo esplicitamente:

a) durata massima della deroga

b) eventuali strutture di vendita mobili consentite;

c) specializzazioni merceologiche;

d) prescrizioni a tutela delle aree o di interessi pubblici in generale;

e) modalità di utilizzazione da parte degli operatori.

5. Le disposizioni di cui al presente capo, per quanto compatibili, si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 228/2001.

TITOLO III ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI PER TUTTE LE TIPOLOGIE MERCATALI

Art. 10 – Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal comune sede del posteggio ed abilita, nell'ambito del territorio regionale anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato nonché alla partecipazione alle fiere.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente.

3. Ad uno stesso soggetto possono essere concessi fino ad un massimo di due posteggi nello stesso mercato, fiera o area fuori mercato.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o nell'area fuori mercato, il comune predispone appositi bandi, dandone pubblicità nelle forme previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

5. Il titolare della concessione di posteggio è soggetto al pagamento della TOSAP/COSAP con le modalità previste nel vigente regolamento comunale nonché di altre tasse, tariffe e imposte comunali e non previste da leggi e regolamenti.

Art. 11 – Piano comunale

1. Nel Piano approvato dal Consiglio comunale in attuazione dell'articolo 40, comma 1 della Legge sono definite le aree, il numero, le tipologie dei posteggi e le tipologie mercatali, eccetto le manifestazioni straordinarie, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti

2. Nella documentazione in allegato sono indicati, in conformità alla scheda istitutiva della singola tipologia mercatale, i settori merceologici e le eventuali specializzazioni se previste, la dislocazione dei posteggi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, nonché gli orari di inizio e fine vendita.

3. L'istituzione di mercati o fiere sperimentali, il raggruppamento in aree mercatali di attività isolate, nonché la modifica provvisoria di aree destinate al commercio su aree pubbliche anche in forma itinerante e la soppressione di mercati/fiere sono approvati, nelle more dell'adozione e/o dell'aggiornamento del Piano, con deliberazione di Giunta, previa concertazione ai sensi di Legge con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.

4. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, resta salva la facoltà del comune, previa consultazione delle organizzazioni e le associazioni di cui al comma 2, di trasferire o modificare stabilmente l'assetto del mercato, dei posteggi fuori mercato e delle fiere, definendo congrui termini per le nuove collocazioni

Art.12 – Disposizioni generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica su posteggio

1. La vendita dei prodotti alimentari è soggetta alla disciplina della specifica normativa nazionale e regionale in materia. L'operatore che vende o somministra prodotti alimentari è tenuto, in fase di controllo, ad esibire la documentazione attestante gli adempimenti in materia..

2. Al fine di garantire la sicurezza in materia di prevenzione incendi - fermo l'impegno dell'Amministrazione Comunale a favorire la conoscenza e l'attuazione misure di cui alle indicazioni tecniche del Ministero dell'Interno espresse con nota n. 3794 del 12/03/2014 e salva l'applicabilità di future normative o linee guida specifiche :

A) E' fatto divieto assoluto a chiunque di accendere fuochi anche se in contenitori.

B) Il titolare operante con veicolo attrezzato alla cottura con gas è tenuto a disporre di:

a) certificazione di collaudo decennale a tenuta dei bidoni del GPL e fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato;

b) certificazione di avvenuta revisione annuale degli impianti idraulici, meccanici, elettrici e termici incorporati nel veicolo (si veda punto 7.7 del DM 19/08/96);

c) dichiarazione di conformità alle norme CEI per gli impianti elettrici e di terra provvisori eseguiti per l'occasione;

d) almeno un estintore a polvere da 6 kg in regola con certificazione semestrale

3. In caso di riscontrata mancanza della documentazione di cui al comma precedente, l'Amministrazione comunale può ordinarne l'adeguamento in un tempo congruo, decorso infruttuosamente il quale può essere ordinata la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione. Le assenze sono conteggiate ai fini dell'applicazione delle ipotesi di decadenza di cui all'art. 108 della Legge.

4. I concessionari non possono occupare il posteggio in giorni ed orari diversi da quelli per i quali il posteggio è stato loro assegnato. Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita il posteggio deve essere lasciato libero e sgombro da qualsiasi veicolo, struttura o attrezzatura utilizzata e l'area deve essere ripulita da ogni rifiuto che dovrà essere smaltito ai sensi di legge pena l'applicazione della sanzione di cui alle disposizioni successive.

5. E' vietato l'uso di megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora. Esclusivamente agli operatori del settore della vendita di opere per l'intrattenimento, è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto da parte dei clienti a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. E' altresì vietato l'uso di grida o effetti sonori a fini di attirare il cliente.

6. L'operatore deve rispettare i metri quadri totali assegnati con la concessione e i rapporti geometrici dell'area di posteggio. Eventuali ombrelloni e/o coperture che sporgano oltre la superficie in concessione devono essere collocati ad un'altezza dal suolo tale da consentire l'eventuale transito dei veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio. In ogni caso la sporgenza è ammessa a condizione che non crei intralcio od ostacolo al passaggio pedonale e non si ostacoli con altra copertura di altro operatore.

7. Tutte le attrezzature devono essere mantenute in buono stato e non devono creare pregiudizio all'incolumità pubblica. E' proibito danneggiare il suolo pubblico e piantare qualsiasi tipo di supporto. In caso di danneggiamento l'operatore titolare della concessione è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese. La Polizia Locale può impartire specifiche ulteriori prescrizioni atte ad evitare possibili pericoli.
8. E' a carico del titolare della concessione di posteggio il pagamento Tassa di occupazione di suolo pubblico, calcolata sulla base della superficie concessa, nonché il rispetto di quanto altro quanto previsto dal vigente "Regolamento comunale per l'applicazione Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche".
9. Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, l'operatore è tenuto a notificarlo agli utenti, tramite mezzi ben visibili. La merce usata deve essere ben distinta rispetto all'altra. L'abbigliamento usato, prima di essere messo in commercio, deve essere sanificato.
10. Il concessionario non può dividere il proprio posteggio con altri, neppure provvisoriamente né transitoriamente, pena l'applicazione della sanzione di cui alle norme successive.
11. E' vietato lo scambio di posteggi tra concessionari, al di fuori di quanto previsto dalle successive specifiche disposizioni del presente Regolamento.

Art.13 – Circolazione e sosta nelle aree delle tipologie mercatali

1. Durante l'orario di esercizio è vietato nell'area del raggruppamento dei posteggi il transito di tutti i veicoli diversi dai veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio.
2. Con Ordinanza del comando di Polizia Locale possono essere previste particolari condizioni di carico e scarico delle merci e di allestimento delle attrezzature di vendita in funzione della regolamentazione del traffico veicolare e compatibilmente con gli orari fissati per l'esercizio dell'attività di vendita.
3. Lo scarico delle merci, se non è previsto diversamente nell'ordinanza di cui al comma precedente, in ogni caso essere terminato almeno 15 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.
4. Esclusi i casi in cui le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano o dove è espressamente vietato, è fatto obbligo al concessionario di mantenere il proprio veicolo all'interno dello spazio dato in concessione. Qualora le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano o dove è espressamente vietato l'utilizzo del mezzo, è fatto obbligo al concessionario di parcheggiare in altro luogo nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e la sosta.
5. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito ai veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio e agli operatori che debbano lasciare il posteggio prima del termine dell'orario di mercato.
6. Il fronte vendita deve essere allestito in maniera tale da non causare intralcio al transito normale dei pedoni in contiguità con i fronte vendita degli altri operatori. Il fronte vendita è da intendersi con il lato o i lati confinanti con le aree di passaggio nel mercato. L'operatore che crea intralcio aprendo fronti vendita su più lati dovrà ridurre la propria struttura di vendita in modo da fare spazio o chiudere il fronte vendita intralciante. L'area di vendita non può essere organizzata in modo da tale che l'avventore debba calpestare aiuole o aree verdi.

Art. 14 Durata delle concessioni

1. La validità temporale delle nuove concessioni di posteggio è fissata in anni 12 (dodici).
2. In caso di subingresso nell'attività, la validità temporale della concessione di posteggio decorre dalla data di rilascio originario o da quella del precedente rinnovo e non dalla data del trasferimento della titolarità.
3. Nel caso in cui l'area pubblica ove insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del comune.

Art. 15 Posteggi riservati ai portatori di handicap

1. I soggetti portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*), non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.
2. In assenza del titolare del titolo abilitativo l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito a dipendenti e collaboratori.
3. In caso di cessione o affidamento in gestione di un posteggio riservato ad un soggetto portatore di handicap o in caso di morte del soggetto stesso, il subingresso può avvenire esclusivamente a favore di altro soggetto portatore di handicap.

Art. 16 – Concessioni temporanee

1. Il comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione a manifestazioni commerciali a carattere straordinario

Art. 17– Obblighi dei titolari di concessioni pluriennali

1. Ogni titolare di autorizzazione e concessione pluriennale di posteggio è obbligato:

- a) al pagamento della TOSAP e dei tributi locali dovuti;
- b) alla stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi relativa alle aree in concessione;
- c) al rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento nonché al rispetto delle prescrizioni impartite durante lo svolgimento del mercato per motivi di pubblico interesse, anche verbalmente, dagli operatori della Polizia Locale.

I titolari di concessione pluriennale nei posteggi fuori mercato dislocati nelle aree prospicienti la SP Lodovica sono tenuti al pagamento della TOSAP ovvero del corrispondente Canone all'Ente Proprietario della strada con le modalità previste dalla specifica regolamentazione

2. In caso di sospensione dell'attività di vendita, volontaria o disposta dal Comune a fronte di inadempienze del concessionario ovvero nei casi previsti dalla Legge, il titolare di autorizzazione e concessione rimane obbligato per tutto il periodo di sospensione, al pagamento della TOSAP e dei tributi locali dovuti e alle spese relative ai servizi accessori.

CAPO II MERCATI E FIERE

Art. 18 – Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche nella forma del mercato, e della fiera come risultanti dalle schede allegate l'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 38 della Legge:

A) prevede posteggi riservati :

- ai soggetti portatori di handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45, aventi sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale di cui all'allegato A della LR n. 65/2014 per la vendita delle produzioni, provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'articolo 4 del d.lgs. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime.

B) Può prevedere altresì posteggi riservati:

- a soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile.

Le concessioni riservate agli operatori di cui al presente articolo sono indicate nella schede del Piano comunale

2. Il comune può riservare agli operatori di cui al comma precedente posteggi fuori mercato e ubicati nelle fiere promozionali e nelle manifestazioni a carattere straordinario.

3. I soggetti di cui al comma 1 non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.

5. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo che dettano limiti e diritti specifici e le disposizioni specifiche in materia di subingresso e spunta, agli operatori di cui al presente articolo si applica ogni altra disposizione del regolamento.

Art. 19 Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi nei mercati e nelle fiere esistenti

1. Il comune in cui ha sede il mercato rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione di posteggio tramite bando comunale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sul sito internet e trasmesso alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative del Comune.

In sede di prima applicazione per le concessioni in scadenza al 2017 come previsto dall'Intesa l'assegnazione avviene sulla base di graduatoria formulata con i seguenti criteri:

a) anzianità di iscrizione al registro imprese riferita all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche (max 60 punti) maturata alla data di presentazione della domanda:

anzianità di iscrizione fino a 5 anni: **PUNTI 40**

anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni: **PUNTI 50**

anzianità di iscrizione oltre 10 anni: **PUNTI 60**

b) anzianità acquisita nell'area pubblica alla quale si riferisce la selezione :

punteggio attribuito in fase di prima applicazione per le concessioni in scadenza al 2017 al titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione : **PUNTI 40**

c) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito al numero di protocollo dell'Ente (in caso di pari punteggio).

Limitatamente agli imprenditori agricoli professionali, l'anzianità complessiva di cui alla lettera a) è calcolata conteggiando quella maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963, alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 o alla data del titolo abilitativo presentato ai sensi del D.Lgs. n.228/2001

3. Il bando deve contenere:

- a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio;
 - b) l'elenco dei posteggi riservati ai portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104;
 - c) l'elenco dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli professionali ;
 - d) l'elenco dei posteggi riservati a soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile.
 - e) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato o a singoli posteggi;
 - f) i termini per la presentazione delle domande, che dovranno essere compresi tra il ventesimo e il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel BURT;
 - f) il termine entro il quale l'ufficio preposto redige la graduatoria, che non può, comunque, superare 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande;
 - g) le modalità di pubblicizzazione della graduatoria e i termini per la presentazione di eventuali opposizioni.
4. La graduatoria, sia provvisoria che definitiva, sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune

Art. 20 Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione

1. L'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione, ai sensi del punto 4 dell'Intesa e dell'art. 34, comma 10 della Legge, si applicano i seguenti criteri qualitativi e relativi punteggi di priorità:

-correlati alla qualità dell'offerta: massimo punti 05 Si valuta, con tale criterio, la vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici a Km zero, prodotti tipici locali e Made in Italy, prodotti della tradizione, garantendo al consumatore ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni per la promozione di tali prodotti

-correlati alla tipologia del servizio fornito: massimo punti 03. Si valuta l'impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, la vendita informatizzata e/o on line

-correlati alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: massimo punti 02 Si valuta la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, e l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.

Nelle schede esplicative del Piano sono individuati, in relazione ai mercati e fiere di nuova istituzione i criteri di qualità adottati.

2. Nel bando, pubblicato ai sensi dell'art. 34, della Legge, saranno specificati i punteggi assegnati ai criteri di qualità, pesati secondo le peculiarità e la tipologia dei posteggi oggetto di selezione, in funzione della peculiarità della manifestazione mercatale di riferimento come dettagliata nella specifica scheda esplicativa allegata al Piano che andranno a sommarsi al punteggio assegnato alla anzianità di iscrizione al Registro Imprese.

A parità di punteggio, si applica il criterio dell'anzianità di impresa riferita al commercio su area pubblica.

Art. 21 –Istituzione di nuovi mercati o fiere in forma sperimentale

1. Tramite delibera della Giunta, l'Amministrazione comunale, sentite le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 dell'art. 40 della Legge, può istituire in forma sperimentale nuovi mercati o fiere anche dettagliando particolari specializzazioni merceologiche. Dopo al massimo tre anni di sperimentazione, in caso di mantenimento dell'area mercatale, è fatto obbligo, da parte del Consiglio comunale, di aggiornare il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e ratificare definitivamente l'area mercatale.

2. I bandi comunali predisposti per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo sono emanati con le stesse modalità previste per i mercati e le fiere di nuova istituzione, eccetto per quanto disposto circa gli obblighi di pubblicazione sul BURT, e devono specificatamente indicare il carattere sperimentale di tali manifestazioni e la durata dello stesso periodo di sperimentazione.

3. I titoli abilitativi rilasciati in seguito all'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo hanno validità per la sola durata del periodo di sperimentazione. Al termine della sperimentazione le concessioni decadono.

4. Le presenze maturate alla spunta del mercato sperimentale sono valide soltanto relativamente alla medesima fase sperimentale.

Art. 22 – Spostamenti dei concessionari per migioria

1. Nel caso in cui si rendano disponibili uno o più posteggi (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio, ecc.) ovvero venga fatta apposita richiesta da parte di uno o più operatori concessionari di posteggio nel mercato o nella fiera con provvedimento dal Responsabile SUAP può essere

- indetto un bando per la miglìoria - al quale deve essere data adeguata pubblicit  - riservato agli operatori del mercato o della fiera concessionari di posteggio,
2. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno presentano domanda scritta al comune, nel termine di dieci giorni dall'indizione del bando, con le modalit  nel medesimo stabilite.
 3. I posteggi liberi sono assegnati ai richiedenti secondo il criterio dell'anzianit  di esercizio nel mercato dallo stesso soggetto giuridico, cumulata con eventuali dante causa. A parit  di anzianit  di esercizio nel mercato, secondo l'anzianit  di iscrizione al Registro Imprese nel settore del commercio su area pubblica e poi per estrazione a sorte.
 4. Gli spostamenti di posteggio per miglìoria comportano il mantenimento dell'anzianit  della concessione riferita al precedente posteggio.
 5. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche. La miglìoria pu  essere negata per motivi igienico sanitari o relativi alla disposizione delle specializzazioni merceologiche.

Art. 23– Scambio consensuale di posteggio

1. Fatte salve particolari disposizioni sul posizionamento in base ai settori e alle specializzazioni,   ammesso, limitatamente ad una stessa tipologia mercatale con concessioni pluriennali, lo scambio consensuale dei posteggi fra operatori concessionari, con consenso unanime di titolare ed eventuale conduttore.
2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi   avviato su domanda congiunta degli operatori interessati da presentare al SUAP in modalit  telematica.
3. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi determina l'adeguamento delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.
4. La validit  della concessione originaria non muta. Gli spostamenti di posteggio per scambio consensuale comportano il mantenimento dell'anzianit  della concessione riferita al precedente posteggio.
5. Gli operatori ammessi allo scambio consensuale devono poter vantare almeno 3 anni di occupazione del proprio posteggio.
6. Lo scambio consensuale non   ammesso durante il periodo di svolgimento della procedura per le miglìorie

Art. 24 – Revoca di posteggio

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio nel mercato o nelle fiere per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanit  pubblica, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovr  essere individuato secondo i seguenti criteri di priorit :
 - a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, semprech  per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione di apposito bando;
 - b) nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che, in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.

Art. 25– Trasferimento e modifica del mercato e della fiera con riassegnazione dei posteggi

1. L'Amministrazione comunale nell'ambito delle proprie facult  di programmazione, pu  disporre il trasferimento definitivo o provvisorio di un mercato o di una fiera previa concertazione ai sensi di Legge e dando agli operatori un preavviso di almeno un anno, salvo casi particolari di urgenza per i quali   prevista, comunque, la partecipazione degli operatori alla procedura di spostamento.
2. In caso di spostamento di una parte del mercato o fiera, alla scelta dei nuovi posteggi sono chiamati tutti gli operatori solo qualora il numero dei posteggi spostati sia superiore ai 2/3 del totale complessivo dei posteggi.
3. Al fine della riassegnazione dei posteggi si tiene conto del criterio della maggiore anzianit  dell'autorizzazione/concessione di posteggio e, a parit  di punteggio, della maggiore anzianit  di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.
4. Qualora il numero di posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia numericamente pari o inferiore a quello previsto al comma 2, la riassegnazione dei posteggi   limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento dei posteggi medesimi.

Art.26– Assegnazione posteggi liberi

1. Sono assegnati, tramite bando ai sensi dell'art. 34 della Legge e di quanto stabilito dal presente regolamento i posteggi che si rendono disponibili:
 - a) per incremento del numero di posteggi in tipologia mercatale esistente;
 - b) per istituzione di una nuova tipologia mercatale;
 - c) come posteggi esistenti resisi liberi per ogni motivo;
 - d) per scadenza naturale della concessione.

2. Nelle more dell'assegnazione, i posteggi resisi liberi, sono utilizzati dagli spuntisti secondo le modalità di cui alle disposizioni successive.
3. L'assegnazione dei posteggi può avvenire:
 - a) previa eventuale procedura di migliona, eccetto il caso di scadenza naturale della concessione, della istituzione di nuova tipologia mercatale, e degli eventuali spostamenti;
 - b) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;
4. Il bando, predisposto con determinazione del Responsabile SUAP definisce termini e modalità di esecuzione e definisce altresì, la durata della concessione sulla base delle disposizioni dell'Intesa, in base a quanto stabilito dall'Amministrazione comunale in sede di istituzione.
5. L'assegnazione dei posteggi è effettuata sulla base di una graduatoria ottenuta secondo l'applicazione dei criteri propri della relativa casistica.

Art.27– Disciplina delle operazioni di registrazione, spunta e relativa assegnazione temporanea nell'ambito dei mercati e fiere

1. Quando l'operatore su area pubblica assegnatario del posteggio nel mercato e nella fiera non è presente nel posteggio entro l'orario stabilito per l'inizio della vendita viene dichiarato assente e quel posteggio è messo a disposizione degli operatori spuntisti.

La registrazione delle assenze e delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuata dal personale della Polizia Locale su apposito registro specifico per la singola tipologia mercatale.

Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione dell'assegnatario del posteggio pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.

2. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati per ogni giornata di svolgimento del mercato e della fiera è effettuata dalla Polizia Locale con riferimento alla sola giornata di esercizio attività del mercato e della fiera sulla base dei criteri di seguito esposti.

3. Prima delle operazioni di spunta, sono raccolte le presenze degli operatori spuntisti che si devono presentare da un'ora prima dell'orario di vendita fino all'orario di inizio vendite ed è redatta la graduatoria delle presenze. La registrazione prevede, almeno, l'annotazione dei dati anagrafici e aziendali, della tipologia di vendita e dei dati identificativi del titolo abilitativo.

La graduatoria non tiene conto degli operatori giunti per la registrazione dopo l'orario di inizio vendite né di quelli giunti in orario ma senza attrezzatura e prodotti necessari per l'effettivo svolgimento dell'attività.

L'assegnazione dei posteggi avviene giornalmente, ai sensi del punto 6 dell'Intesa e sulla base dei seguenti criteri specifici:

a) maggior numero di presenze maturate in quella tipologia mercatale, sempreché riferibili ad un'unica abilitazione. La rilevazione delle presenze – ad eccezione di quelle relative a fiere e mercati di nuova istituzione deve intendersi iniziata dal 05 luglio 2012

b) in caso di parità di presenza nella tipologia mercatale, vale la maggiore anzianità come iscrizione al registro imprese limitatamente all'esercizio attività di commercio su aree pubbliche. L'anzianità può essere dichiarata tramite autocertificazione.

c) in caso di parità si procede al sorteggio.

I posteggi sono comunque assegnati, in ordine di priorità, in base:

a) alla differenziazione fra posteggi ordinari e riservati ai portatori di handicap, ai produttori agricoli e ad eventuali altre tipologie individuate;

b) in base al settore merceologico e alla eventuale specializzazione merceologica ove prevista;

c) in base all'ordine occupato dallo spuntista nella graduatoria di cui al precedente comma.

4. Per la spunta di posteggi riservati, si procede con operatori di identica caratteristica.

5. L'operatore spuntista titolare di più autorizzazioni assumibili in graduatoria può ottenere solo una assegnazione di posteggio. In ogni caso non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse. Lo stesso soggetto giuridico partecipa ad una sola graduatoria spunta.

6. Il concessionario di posteggi nel mercato non può partecipare alle operazioni di spunta nello stesso mercato, anche se titolare di più autorizzazioni.

7. All'assegnazione giornaliera dei posteggi possono partecipare esclusivamente gli operatori dotati di valida abilitazione al commercio su aree pubbliche. In particolare l'assegnazione deve essere effettuata alla presenza del titolare o di collaboratori/dipendenti abilitati all'esercizio dell'attività in assenza del titolare ai sensi dell'art. 39 della Legge. Tale condizione deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000

8. L'operatore che ha avuto in assegnazione il posteggio a seguito di spunta è tenuto al rispetto di quanto disposto dal presente regolamento ed è assoggettato al pagamento della TOSAP e degli altri tributi locali

dovuti ai sensi dei relativi regolamenti. L'operatore spuntista che risulti non in regola è sospeso dalla operazioni di spunta fino alla regolarizzazione dei pagamenti.

9. Qualora l'operatore temporaneamente assegnatario di posteggio lo rifiuti, non provveda ad occuparlo, lo ceda a terzi o si allontani dallo stesso prima dell'orario di chiusura del mercato e della fiera, la sua presenza è annullata, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento

10. Con deliberazione della Giunta comunale possono essere previste particolari condizioni per l'effettuazione delle operazioni di spunta per determinate tipologie mercatali o parti di esse. Tali condizioni andranno ad aggiornare la relativa scheda della tipologia mercatale.

Art. 28 – Festività e variazioni dei giorni di esercizio del mercato

1. Il mercato è anticipato automaticamente al primo giorno feriale precedente nel caso in cui il giorno di svolgimento coincida con il 1° gennaio, 1° maggio, 25 e 26 dicembre.

2. Le assenze degli operatori concessionari nei mercati anticipati o posticipati rispetto alla festività non sono conteggiate. Le presenze degli spuntisti sono, al contrario, conteggiate.

Art. 29 – Disposizioni sui mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, devono essere programmati prima del loro svolgimento di concerto con i concessionari e si tengono con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.

2. I mercati straordinari sono istituiti con provvedimento del Responsabile SUAP, anche previa concertazione ai sensi di Legge e di concerto con gli altri servizi comunali, in occasione di particolari circostanze.

3. Il calendario dei mercati straordinari deve essere reso noto agli operatori interessati con congruo anticipo e notificato all'albo pretorio.

4. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati straordinari non sono conteggiate

5. Per quanto compatibile si applica ogni altra disposizione del presente regolamento.

CAPO III POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 30– Disposizioni generali

L'assegnazione dei posteggi fuori mercato individuati nel Piano Comunale avviene tramite bando comunale nel rispetto delle seguenti priorità:

1. Maggiore anzianità di frequenza del posteggio;
2. Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
3. Ordine cronologico di presentazione delle domande.

2. Ai sensi dell'art. 34 comma 1 e 2 della Legge, l'Amministrazione valuta se inviare i bandi per l'assegnazione delle concessioni fuori mercato al Bollettino ufficiale della Regione Toscana o procedere con la pubblicazione all'albo e sul sito web comunale.

3. Tramite deliberazione della Giunta, l'Amministrazione comunale, anche previa concertazione ai sensi di legge, può istituire temporaneamente ed in forma sperimentale, nuovi posteggi fuori mercato, anche definendone specializzazioni merceologiche. Dopo al massimo tre anni di sperimentazione, in caso di mantenimento, è fatto obbligo, da parte del Consiglio comunale, di aggiornare il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e ratificare definitivamente la previsione dei posteggi.

4. I bandi comunali predisposti per l'assegnazione dei posteggi di cui al comma precedente, emanati con le stesse modalità previste per posteggi fuori mercato di nuova istituzione, dovranno specificatamente indicare il carattere sperimentale e la durata del periodo di sperimentazione. I titoli abilitativi rilasciati in seguito all'assegnazione di nuovi posteggi fuori mercato istituiti temporaneamente ed in forma sperimentale hanno validità per la sola durata del periodo di sperimentazione, al termine del quale decadono.

5. Le presenze maturate durante la fase sperimentale non danno alcun titolo di priorità nella eventuale procedura relativa alla successiva fase di istituzione del mercato né all'operatore assegnatario del posteggio né agli eventuali spuntisti

CAPO IV FIERE PROMOZIONALI E FIERE ANTIQUARIE

Art. 31 – Disposizioni sulle fiere promozionali

1. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare inoltre:

- a) imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 4 D.Lgs 18.05.2001 n. 28;
 - b) imprenditori individuali e società iscritte nel registro delle imprese;
 - c) imprese artigiane annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese
2. Possono essere invitati a partecipare alla fiera, in via straordinaria, creatori di opere dell'ingegno, collezionisti, scambisti, barattatori, individuati nell'elenco predisposto ai sensi del successivo Capo VI, avendo cura di evitare, se la fiera si ripete negli anni, che il singolo operatore partecipi stabilmente alla stessa.
3. Il Comune ha la facoltà di indire Fiere promozionali in via sperimentale indipendentemente dall'aggiornamento del piano, anche previa concertazione ai sensi di Legge. Qualora la manifestazione si ripeta per almeno tre anni consecutivi, si procederà a renderla definitiva con l'aggiornamento del Piano. Alle Fiere promozionali sperimentali si applicano le disposizioni relative di cui ai mercati e alle fiere
4. Nelle Fiere organizzate e gestite direttamente dal Comune è rilasciata previo apposito bando concessione pluriennale di posteggio ai commercianti abilitati al commercio su aree pubbliche.
5. Ai fini della registrazione delle assenze e delle presenze è tenuto specifico registro per ogni fiera promozionale con contabilità separata per i diversi operatori.

Art. 32 Assegnazione dei posteggi agli operatori non abilitati al commercio su aree pubbliche

1. Agli operatori non abilitati al commercio su aree pubbliche l'Amministrazione rilascia una concessione valida solo per la singola edizione della fiera promozionale sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione di bando comunale, tenendo conto delle seguenti priorità:

- a) maggiore numero di presenze maturate nella stessa fiera;
- b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese;
- c) ordine cronologico di presentazione delle domande;
- d) possesso di elementi qualitativi specifici, eventualmente previsti ed espressamente indicati nel bando, in ordine alla connotazione specifica dell'edizione.

Nel bando sono specificate anche la Specializzazioni merceologiche richieste e le relative modalità di presentazione delle domande e i dettagli sul calcolo del punteggio. I bandi di cui al presente articolo devono essere pubblicati all'albo del Comune e comunicati alle Associazioni di Categoria interessate, almeno 30 giorni dallo svolgimento della Fiera.

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera promozionale non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e il posteggio è assegnato ad altro operatore, a partire dal primo in graduatoria di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente per l'avvio effettivo della vendita. Qualora non sia possibile assegnare il posteggio ad altro operatore di cui al presente articolo, si procede inserendo il posteggio fra quelli sottoposti alla spunta riservata ai commercianti su area pubblica

Art. 33 Affidamento in gestione

1. L'organizzazione e la gestione delle fiere promozionali potrà essere affidata mediante apposita convenzione ad associazioni di promozione turistica e commerciale che hanno sede nel territorio del Comune (quali associazioni di categoria, comitati e associazioni senza scopo di lucro, regolarmente costituiti) che dovranno a tal fine:

- a) dotarsi di apposito regolamento che garantisca trasparenza ed imparzialità nelle modalità di accesso e partecipazione alla fiera da parte degli operatori nell'ambito dell'area individuata nella apposita scheda riepilogativa;
- b) garantire apposito sistema di controlli sull'andamento generale della fiera
- c) tenere il registro delle presenze dei partecipanti (indicando, almeno nome, cognome o ragione sociale, sede legale o residenza, tipologia merceologica);
- d) dotarsi di idonea copertura assicurativa

2. Entro e non oltre il secondo giorno antecedente l'inizio dello svolgimento di ciascuna fiera promozionale, il soggetto gestore dovrà comunicare, per iscritto al Comando di Polizia Locale, la graduatoria definitiva per l'assegnazione dei posteggi nonché il prospetto e la planimetria contenente il numero e la rappresentazione grafica dei banchi e, per ciascun partecipante/assegnatario, il nominativo (nome e cognome o ragione sociale, luogo di residenza o sede legale della Ditta), il numero del posto per il banco assegnato, la categoria di appartenenza e la tipologia di prodotti promossi

3. E' data facoltà altresì alle Associazioni descritte al comma 1 di promuovere fiere promozionali sperimentali. Per consentire all'Amministrazione Comunale la valutazione della proposta di organizzazione della fiera, dovrà essere presentata apposita domanda al Comune contenente:

- a) la specificazione del tema della fiera e delle modalità di organizzazione della stessa, mediante produzione di un progetto planimetrico contenente l'individuazione degli spazi occupati.

b) l'illustrazione dei controlli garantiti;

3. La Giunta Comunale valutata la rispondenza della manifestazione proposta alle caratteristiche qualificanti la fiera promozionale del presente regolamento, dispone in ordine allo svolgimento della Fiera promozionale sperimentale affidandone la gestione al soggetto proponente a carico del quale sono posti gli adempimenti descritti al precedente comma 1

Art. 34 – Rinvio alle altre disposizioni

1. Per quanto compatibilmente si applica, per la disciplina dell'esercizio attività nelle fiere promozionali, ogni altra disposizione del presente regolamento, ivi compreso il criterio della registrazione della presenze per l'operatore commerciale di cui all'art. 22.

Art. 35 – Disposizioni sulle fiere antiquarie

1. Alle fiere antiquarie partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e partecipano soggetti iscritti nel registro delle imprese operanti nel settore del commercio al dettaglio vendita cose usate. Gli operatori diversi da quelli abilitati al commercio su area pubblica possono essere assegnatari soltanto di una concessione per ogni fiera antiquaria.

2. Il comune rilascia ai commercianti abilitati al commercio su aree pubbliche concessioni pluriennali.

3. Nella fiera qualificata come antiquaria ai sensi di Legge, l'Amministrazione si riserva la possibilità di rilasciare concessioni temporanee a operatori del commercio su aree pubbliche, non appartenenti ai settori di cui alla definizione legale di fiera antiquaria, al fine di offrire maggiore attrattiva alla manifestazione. In ogni caso il numero di tali posteggi non dovrà essere superiore al rapporto di 1 a 10 rispetto al totale di quelli oggetto di vendita antiquaria. La merce posta in vendita non dovrà appartenere a tipologie concorrenziali rispetto a quelle tipiche della fiera antiquaria. Le concessioni di questi operatori saranno rilasciate con le modalità delle fiere promozionali.

4. Ai fini del rilascio delle concessioni temporanee ai soggetti non abilitati al commercio su area pubblica, appartenenti alle categorie produttive compatibili, si applicano le disposizioni di cui al precedente Capo IV.

5. Il Comune ha la facoltà di indire fiere antiquarie in via sperimentale, anche previa concertazione ai sensi di Legge. Qualora la manifestazione si ripeta per tre anni consecutivi, perdendo la caratteristica di evento sperimentale, è necessario procedere a renderla definitiva e ad aggiornare il Piano con l'inserimento dell'area oggetto di attività.

6. Alle fiere antiquarie sperimentali si applicano le disposizioni relative di cui ai mercati e alle fiere

CAPO V – MANIFESTAZIONI A CARATTERE STRAORDINARIO

Art. 36 – Disposizioni sulle manifestazioni straordinarie su area pubblica

1. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. h) della Legge, l'Amministrazione comunale può prevedere l'organizzazione di manifestazioni commerciali a carattere straordinario non inserite nel piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Tali manifestazioni possono essere organizzate o gestite anche da altro soggetto giuridico esterno all'Amministrazione comunale.

2. Alle manifestazioni di cui al presente articolo possono partecipare gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche ovvero soggetti iscritti nel registro delle imprese. A questo fine il comune rilascia concessioni di suolo pubblico a carattere temporaneo limitatamente per la durata della manifestazione.

3. Il numero dei posteggi o degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività, così come le specializzazioni merceologiche ammesse nonché i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dall'Amministrazione comunale compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi.

4. Le manifestazioni di cui al presente articolo – se organizzate dall'Amministrazione Comunale - sono indette tramite deliberazione della Giunta comunale e le concessioni temporanee sono assegnate ai singoli operatori sulla base di bando indetto almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

In caso di organizzazione da parte di soggetti terzi, possono essere programmate anche senza la predisposizione di un bando indetto dall'Amministrazione comunale le domande sono presentate cumulativamente dagli organizzatori, sulla base di specifico progetto corredato da relazione circa gli scopi e i dettagli della manifestazione, con le modalità previste al precedente Capo IV

5. Per quanto compatibile si applica ogni altra disposizione del presente regolamento.

CAPO VI –MERCATINO DI ARTICOLI DI HOBBISTICA E OPERE DEL PROPRIO INGEGNO

Art. 37 – Disposizioni generali

1. I mercatini di cui al presente capo , in quanto manifestazioni svolte da soggetti non professionali, che non esercitano attività commerciale non sono disciplinate dalla Legge.

Sono previsti con deliberazione della Giunta comunale, in funzione della valorizzazione di determinate aree e secondo la caratterizzazione merceologica.

L'assegnazione dei posteggi agli hobbisti è limitata ad una sola partecipazione per volta e non crea in capo all'operatore nessuna priorità per una eventuale assegnazione successiva.

Art. 38 - Soggetti ammessi a partecipare

1. Possono esercitare l'esposizione, la vendita diretta o lo scambio nei mercatini di cui al presente capo:

- hobbisti ossia coloro che non essendo in possesso del titolo abilitativo per il commercio su area pubblica, vendono, barattano, propongono o espongono in modo saltuario ed occasionale, proprie merci (quali accessori di arredamento, cose usate in genere casalinghi, - oggetti da collezione, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini, figurine, articoli da fumo, attrezzi da lavoro, statue e riproduzioni di animali.

cartoline e fotografie, monili, orologi, strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ...) di modico valore cioè non superiore ad un importo unitario di € 200,00

- coloro che espongono per la vendita opere del proprio ingegno (articoli vari decorati a mano, pizzi e ricami, composizioni di fiori secchi e simili, bigiotteria, manufatti della creatività in genere) di modico valore come sopra determinato non rientrando nella categoria del commercio né dell'artigianato

Durante l'attività di vendita deve essere sempre esposto in modo ben visibile il prezzo dei beni

2. Ai fini della partecipazione le persone fisiche maggiorenni interessate sono iscritte in elenco tenuto presso il SUAP sulla base di apposita dichiarazione autocertificata contenente dati anagrafici, codice fiscale e tipologia di oggetti trattati. L'elenco è di libera consultazione e sul medesimo sono annotate le presenze dello stesso operatore in mercatini svolti in ambito comunale.

3. Sono ammessi alla partecipazione con spazio gratuito, le Associazioni di Volontariato locali operanti nel territorio comunale

4. E' fatto divieto di vendita e/o scambio delle seguenti tipologie di beni:

- a) gli esplosivi e le armi di qualunque genere o tipo;
- b) tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali (Decreto Legislativo n.42/2004);
- c) materiale pornografico;
- d) oggetti preziosi;
- e) animali
- f) prodotti alimentari;
- g) oggetti da punta e taglio;
- h) particolari tipologie di oggetti che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale e per motivi di interesse pubblico preminente siano ritenuti da escludersi dall'esposizione ed esitazione al pubblico in quanto non ammissibili nei mercatini oggetto della presente regolamentazione.

Art. 39 – Organizzazione e gestione

1. L'organizzazione e la gestione dei mercatini potrà essere affidata ad associazioni di promozione turistica e commerciale che hanno sede nel territorio del Comune (quali associazioni di categoria, comitati e associazioni senza scopo di lucro, regolarmente costituiti) che dovranno a tal fine proporre specifico progetto - da approvare con deliberazione della Giunta comunale - corredato da relazione circa gli scopi e i dettagli della manifestazione.

2. Sono ammessi a partecipare unicamente gli operatori non professionali iscritti nell'elenco di cui al precedente articolo. L'assegnazione dei posteggi agli hobbisti è limitata ad una sola partecipazione per volta e non crea in capo all'operatore nessuna priorità per una eventuale assegnazione successiva.

3. Se il gestore della edizione del mercatino lo ritiene opportuno in base alla possibile affluenza, almeno 10 giorni prima dello svolgimento sarà pubblicata all'albo pretorio la lista degli ammessi e ne sarà data comunicazione agli operatori tramite posta elettronica.

4. Con determinazione del Responsabile del servizio è previsto il modello di domanda / dichiarazione sostitutiva che l'operatore hobbista sottoscriverà in occasione della partecipazione al mercatino e che avrà valore di concessione temporanea di suolo pubblico. Nel modello l'operatore dovrà dichiarare di svolgere l'attività in modo occasionale saltuario e non abituale , di porre in vendita oggetti di modico valore e di essere in regola con gli adempimenti fiscali afferenti l'attività.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art.40 –Disposizioni transitorie e finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme comunali non compatibili con questo. In particolare viene abrogato il precedente regolamento per il commercio sulle aree pubbliche di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n.124 del 29.12.1999
2. in sede di prima applicazione del presente Regolamento, ai fini della assegnazione dei posteggi fuori mercato siti lungo la SP Lodovica , i criteri di cui all'art.19 sono estesi alle imprese attualmente operanti richiamato quanto disposto nella Deliberazione G.C n. 28 del 05.03.2009

Art. 41 – Sanzioni

1. Per tutte le ipotesi di violazione delle disposizioni del presente regolamento, se la medesima fattispecie non è già sanzionata dalla Legge, si applica la sanzione di cui all'art. 7-bis della d.lgs. n. 267/2000.
 2. Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge n. 689/1981, la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma dello stesso art. 16 citato.
- L'applicazione delle sanzioni è attribuita alla competenza della Polizia Locale